



theFuture ofScience andEthics

Rivista scientifica a cura del Comitato Etico
della Fondazione Umberto Veronesi

Volume 4 ■ anno 2019



**Fondazione
Umberto Veronesi**
– per il progresso
delle scienze

 the**F**uture
of**S**cience
and**E**thics



**Fondazione
Umberto Veronesi**
– per il progresso
delle scienze

theFuture ofScience andEthics

Rivista scientifica
del Comitato Etico
della Fondazione Umberto Veronesi
ISSN 2421-3039
ethics.journal@fondazioneveronesi.it
Periodicità annuale
Via Solferino, 19
20121, Milano

Direttore
Marco Annoni

Condirettore
Cinzia Caporale
Carlo Alberto Redi
Silvia Veronesi

Direttore responsabile
Donatella Barus

Comitato Scientifico
Roberto Andorno (University of Zurich, CH); Vittorio Andreoli (Psichiatra e scrittore); Massimo Cacciari (Università Vita-Salute San Raffaele, Milano); Elisabetta Belloni (Segretario Generale Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale); Stefano Canestrari (Università di Bologna); Carlo Casonato (Università degli Studi di Trento); Roberto Cingolani (Chief Technology e Innovation Officer, Leonardo); Gherardo Colombo (già Magistrato della Repubblica italiana, Presidente Casa Editrice Garzanti, Milano); Carla Colicelli (Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR); Giancarlo Comi (Direttore scientifico Istituto di Neurologia Sperimentale, IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano); Gilberto Corbellini (Sapienza Università di Roma); Lorenzo d'Avack (Università degli Studi Roma Tre); Giacinto della Cananea (Università degli Studi di Roma Tor Vergata); Sergio Della Sala (The University of Edinburgh, UK); Andrea Fagiolini (Università degli Studi di Siena); Daniele Fanelli (London School of Economics and Political Science, UK); Gilda Ferrando (Università degli Studi di Genova); Carlo Flamigni (Consulta di Bioetica ONLUS); Giovanni Maria Flick (Presidente emerito della Corte costituzionale); Giuseppe Ferraro (Università degli Studi di Napoli Federico II); Nicole Foeger (Austrian

Agency for Research Integrity-OeAWI, Vienna); Tommaso Edoardo Frosini (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli); Filippo Giordano (Libera Università Maria Ss. Assunta-LUMSA, Roma); Giorgio Giovannetti (Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A.); Vittorio Andrea Guardamagna (Istituto Europeo di Oncologia-IEO); Antonio Gullo (Università degli Studi di Messina); Massimo Inguccio (Presidente Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR); Giuseppe Ippolito (Direttore scientifico IRCCS Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, Roma); Michèle Leduc (Direttore Institut francilien de recherche sur les atomes froids-IFRAF e Comité d'éthique du CNRS, Parigi); Luciano Maiani (Sapienza Università di Roma); Sebastiano Maffettone (LUISS Guido Carli, Roma); Elena Mancini (Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR); Vito Mancuso (Teologo e scrittore); Alberto Martinelli (Università degli Studi di Milano); Armando Massarenti (Il Sole 24 Ore, Milano); Roberto Mordacci (Università Vita-Salute San Raffaele, Milano); Paola Muti (McMaster University, Hamilton, Canada); Ilija Richard Pavone (Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR); Renzo Piano (Senatore a vita); Alberto Piazza (Università degli Studi di Torino e Presidente dell'Accademia delle Scienze di Torino); Riccardo Pietrabissa (Politecnico di Milano e Rettore Scuola Universitaria Superiore IUSS, Pavia); Tullio Pozzan (Università degli Studi di Padova e Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR); Francesco Profumo (Politecnico di Torino); Giovanni Rezza (Istituto Superiore di Sanità-ISS); Gianni Riotta (Princeton University, NJ, USA); Carla Ida Ripamonti (Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori-INT, Milano);

Angela Santoni (Sapienza Università di Roma); Pasqualino Santori (Presidente Comitato Bioetico per la Veterinaria-CBV, Roma); Paola Severino Di Benedetto (Vice Presidente LUISS Guido Carli, Roma); Marcelo Sánchez Sorondo (Cancelliere Pontificia Accademia delle Scienze); Elisabetta Sirgiovanni (Sapienza Università di Roma); Guido Tabellini (Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano); Henk Ten Have (Duquesne University, Pittsburgh, PA, USA); Chiara Tonelli (Università degli Studi di Milano); Elena Tremoli (Università degli Studi di Milano e Direttore scientifico IRC-CS Centro Cardiologico Monzino, Milano); Silvia Veronesi (Avvocato); Riccardo Viale (Scuola Nazionale dell'Amministrazione-SNA e Herbert Simon Society); Luigi Zecca (Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR).

Sono componenti di diritto del Comitato Scientifico della rivista i componenti del Comitato Etico della Fondazione Umberto Veronesi: Carlo Alberto Redi, Presidente (Professore di Zoologia e Biologia della Sviluppo, Università degli Studi di Pavia); Giuseppe Testa, Vicepresidente (Istituto Europeo di Oncologia - IEO e Human Technopole, Milano); Guido Bosticco (Giornalista e Professore presso il Dipartimento degli Studi Umanistici, Università degli Studi di Pavia); Roberto Defez (Responsabile del laboratorio di biotecnologie microbiche, Istituto di Bioscienze e Biorisorse del CNR di Napoli); Domenico De Masi (Sociologo e Professore emerito di Sociologia del lavoro, Università La Sapienza Roma); Giorgio Macellari (Chirurgo Senologo Docente di Bioetica, Scuola di Specializzazione in Chirurgia di Parma); Telmo Pievani (Professore

di Filosofia delle Scienze Biologiche, Università degli Studi di Padova); Luigi Ripamonti (Medico e Responsabile Corriere Salute, Corriere della Sera); Giuseppe Remuzzi (Direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS); Alfonso Maria Rossi Brigante (Presidente Onorario della Corte dei Conti); Cinzia Caporale, Presidente Onorario (Responsabile della Sezione di Roma dell'Istituto di Tecnologie Biomediche e Coordinatore della Commissione per l'Etica e l'Integrità nella Ricerca del CNR); Giuliano Amato, Presidente Onorario (Giudice Costituzionale, già Presidente del Consiglio dei ministri).

Direzione editoriale: Roberta Martina Zagarella (Caporedattore)(Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR); Giorgia Adamo (Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR); Andrea Grignolio (Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR).

Redazione: Rosa Barotsi (Consiglio Nazionale delle Ricerche-CNR); Chiara Mannelli (Columbia University, NY, USA e Università di Torino); Clio Nicastro (ICI Berlin Institute for Cultural Inquiry); Annamaria Parola (Fondazione Umberto Veronesi); Chiara Segré (Fondazione Umberto Veronesi).

Progetto grafico: Gloria Pedotti

SOMMARIO

CALL FOR PAPERS: SCIENZA E POLITICA

- **SCIENZA E DEMOCRAZIA IN ITALIA:
UNA PROPOSTA CONCRETA PER PORTARE
LA #SCIENZAINPARLAMENTO**
di Alessandro Allegra, Ruggero G. Bettinardi e Luca Carra **10**

- **LA SCIENZA IN POLITICA.
IL PATTO TRASVERSALE PER LA SCIENZA
IN UN CONTESTO GLOBALE**
di Andrea Grignolio e Guido Silvestri **18**

- **PER UNA CONNOTAZIONE SCIENTIFICA
DELLA DOCUMENTAZIONE PARLAMENTARE**
di Rosella Di Cesare **26**

- **DALLA POST-VERITÀ ALLA NEO-VERITÀ**
di Giorgio Macellari **32**

ARTICOLI

- **IL REGOLAMENTO PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI IN EUROPA:
UN NUOVO STANDARD DI TUTELA**
di Ludovica Durst **42**

- **IL TESTAMENTO BIOLOGICO:
LA LUNGA NEMESI
DA TIPO SOCIALE A TIPO LEGALE**
di Paolo Capitelli **52**

- **IL "RITORNO AL FUTURO"
DELL'ARCHITETTURA:
LAVORO, PROFESSIONE,
IMPRESA NELLA COSTITUZIONE**
di Giovanni Maria Flick **64**

- **AZZARDOPATIA.
PROFILI CIVILI E PENALI
DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO**
di Rita Tuccillo e Roberta Mencarelli **76**

DOCUMENTI DI ETICA E BIOETICA

- **DAGLI ALLEVAMENTI INTENSIVI
ALL'AGRICOLTURA CELLULARE** **82**

- Franco Fassio **92**

- Eugenia Natoli **96**

- **OMEOPATIA E RIMEDI A BASE PLACEBO** **100**

- Salvatore Di Grazia **110**

- Fabrizio Rufo **112**

- Roberto Cubelli, Lorenzo Montali e Sergio Della Sala **114**

- **SCIENCE FOR PEACE 2019:
IL FASCINO PERICOLOSO DELL'IGNORANZA**
di Marta Regalia **118**

RECENSIONI

- **Francis Fukuyama
IDENTITÀ. LA RICERCA DELLA DIGNITÀ
E I NUOVI POPULISMI**
di Guido Bosticco **124**

- **Gilberto Corbellini
NEL PAESE DELLA PSEUDOSCIENZA.
PERCHÉ I PREGIUDIZI MINACCIANO
LA NOSTRA LIBERTÀ**
di Donatella Barus **126**

- **CALL FOR PAPERS 2020:
L'OBJEZIONE DI COSCIENZA** **128**

- **SUBMISSION** **130**

- **I COMPITI DEL COMITATO ETICO
DI FONDAZIONE UMBERTO VERONESI** **132**

Azzardopatia.
Profili civili e penali del gioco
d'azzardo patologico*

*Azzardopatia.
Civil and criminal law profiles
of pathological gambling*

RITA TUCCILLO¹
avv.rita.tuccillo@gmail.com

ROBERTA MENCARELLI²

AFFILIAZIONE

(1) Università La Tuscia di Viterbo
e Università Luiss Guido Carli
(2) SICUT e Associazione Parkinson Giovanile Roma
ONLUS

ABSTRACT

Negli ultimi anni il gioco d'azzardo ha assunto dimensioni rilevanti anche in Italia e ciò ha portato a riflettere sul rischio per molti soggetti, soprattutto le categorie più vulnerabili, di una vera e propria dipendenza, con gravi disagi per la persona, non solo per l'incapacità di controllare il proprio comportamento di gioco ma anche per il pericolo di compromettere l'equilibrio familiare, lavorativo e finanziario. L'articolo riassume le problematiche connesse al gioco d'azzardo sotto un profilo giuridico, esaminando profili civili, penali e amministrativi di questa dipendenza.

ABSTRACT

In the last few years, Pathological Gambling has assumed significant dimensions in Italy and that's the reason why it is important to analyze the risks of people, especially the most vulnerable ones, to turning the game into an addiction. Pathological Gambling causes serious inconveniences to people, not only due to the inability to control their behavior, but also because of the danger of compromising their family, work and financial balance. The article summarizes the problems of gambling from a legal point of view, focusing on civil and criminal law and on administrative aspects.

KEYWORDS

Gioco d'azzardo
Gambling

Diritto civile
Civil law

Diritto penale
Criminal law

Negli ultimi anni il gioco d'azzardo ha assunto dimensioni rilevanti nel nostro Paese e ciò ha portato a riflettere sul rischio per molti soggetti, soprattutto quelli più vulnerabili, di una vera e propria dipendenza, con gravi disagi per la persona, non solo per l'incapacità di controllare il proprio comportamento di gioco, ma anche per il pericolo di compromettere l'equilibrio familiare, lavorativo e finanziario, e finire nell'indebitamento o nelle maglie della criminalità organizzata. La portata del fenomeno è tale per cui l'azzardo è considerato come una delle principali cause di indebitamento delle famiglie e delle imprese e influisce negativamente sulla crescita economica di un Paese, sia perché diretta la spesa verso beni che non producono utilità, sia perché determina un rilevante costo sociale.

Il costo sociale del gioco d'azzardo patologico è composto da voci variabili: costo lavoro, inteso quale ridotta capacità lavorativa; un costo relazionale e affettivo, che può comprendere separazioni, divorzi e dunque costi di giustizia; costi per la riabilitazione del gioco, che incidono sulla spesa sanitaria.

Ebbene, proprio in considerazione dei rischi e del costo sociale che ne deriva, il ricorso al termine 'ludopatia' per definire la dipendenza dall'azzardo è oltremodo inadeguato. Il gioco tradizionalmente inteso come *iocus*¹, quell'attività ludica piacevole e di svago, si deve distinguere dall'azzardo, definito dall'art. 721 c.p. come quel gioco nel quale «ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria». Quel gioco cioè in cui «l'abilità del giocatore assume un ruolo minimo rispetto alla aleatorietà dovuta alla fortuna ed al caso»². Del rischio dell'azzardo si era accorto il nostro legislatore quando ha introdotto il principio generale per cui il gioco d'azzardo è illegale, se non è autorizzato (art. 718 c.p.). La *ratio legis* dell'assunto trova fondamento nella concezione del gioco d'azzardo come un 'vizio' che «rafforza la cupidigia e l'avversione al lavoro»³, come una potenziale «fonte di disordini morali», tanto che l'esigenza ludica diffusa nel sociale deve poter essere esercitata esclusivamente sotto il controllo e il monopolio statale, che gestisce il gioco d'azzardo lecito. È evidente la contraddizione: il gioco d'azzardo è vietato, ma vi sono leggi speciali che autorizzano i giochi d'azzardo gestiti direttamente o indirettamente dallo Stato.

Azzardopatia.
Profili civili e penali
del gioco d'azzardo
patologico

Articoli
Prospettive

Si può quindi dire che il nostro ordinamento conosce tre tipi di giochi: giochi vietati; giochi non proibiti ma tollerati; giochi pienamente tutelati. La tripartizione dei giochi non si basa sulle caratteristiche del gioco, ma esclusivamente sulla *voluntas legis*. Il legislatore stabilisce quali giochi sono proibiti, quali giochi sono tollerati e quali, infine, sono tutelati. È lecito quindi domandarsi come sia possibile che un gioco d'azzardo possa determinare una contravvenzione se gestito da un privato, e al contempo essere un gioco lecito e tutelato se gestito dallo Stato. Ebbene la legittimità costituzionale delle leggi speciali che derogano al divieto di gioco d'azzardo è stata confermata dalla Corte Costituzionale nel 1985, che ha giustificato l'offerta al pubblico dei giochi in regime di monopolio statale in virtù dell'interesse a «disincentivare l'afflusso di cittadini italiani a case da gioco aperte in Stati confinanti nelle zone prossime alla frontiera» e a «sovvenire alle finanze di comuni o regioni ritenute dal legislatore particolarmente qualificate dal punto di vista turistico e dalla situazione di dissesto finanziario»⁴. Tali ragioni giustificative sono considerate dal legislatore prevalenti rispetto ad altri valori costituzionalmente tutelati, quali:

- Il lavoro, di cui all'art. 1 Cost., inteso come valore fondamentale caratterizzante la forma dello Stato che manifesta la volontà della Costituzione che tutti i cittadini siano impegnati in attività socialmente utili;
- Il risparmio, incoraggiato e tutelato dall'art. 47 Cost.;
- La solidarietà sociale, che tramuta il diritto del cittadino al lavoro in un dovere sociale;
- La salute danneggiata dalla smodata diffusione dei giochi (art. 32);
- La libertà e dignità umana, che possono essere pregiudicate dal gioco d'azzardo⁵.

La contraddizione insita nella disciplina dell'azzardo è divenuta ancora più evidente nel 2012 quando il c.d. decreto Balduzzi, d.l. 13.9.2012, n. 158, conv. l. 8.11.2012, n. 189, ha disposto l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (cd. LEA) con riferimento «alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.)». Con questa disposizione si è manifestata la consapevolezza del legislatore che la dipendenza da gioco d'azzardo è una patologia che necessita di un intervento riabi-

tativo che, data la diffusione, non può esulare dalle prestazioni fornite dal Sistema Sanitario Nazionale. Dunque, lo Stato percepisce cospicue entrate dall'offerta dei giochi, ma sostiene anche cospicue uscite per la riabilitazione dei giocatori. Tuttavia un percorso di armonizzazione normativa sembra essere stato avviato con il Decreto Dignità d.l. n. 87/2012 conv. in L. n. 96/2018, il quale ha introdotto norme per contrastare il fenomeno della ludopatia che vanno dal divieto di pubblicità di giochi e scommesse (che entrerà in vigore effettivamente dal prossimo luglio) all'introduzione di formule di avvertimento per cui su slot e lotterie istantanee si dovrà indicare il messaggio: 'nuoce gravemente alla salute'.

La dipendenza dal gioco d'azzardo richiede un approccio e un approfondimento multidisciplinare, coinvolgendo non solo aspetti civilistici (quali la tutela dei giocatori patologici, il sovraindebitamento e l'efficacia dei contratti di gioco ad essi collegati), ma anche penalistici (quali i reati relativi al gioco d'azzardo illegale e l'usura), amministrativi (riferibili ai poteri dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali nel contrasto al gioco d'azzardo), nonché medici e psicologici. In particolare, come sottolineato anche dalla Direzione Nazionale Antimafia⁶, il settore del gioco è stato infiltrato e messo a profitto dalle mafie che lo utilizzano per riciclare i profitti illeciti. È del tutto evidente, infatti, come il giocatore patologico non raramente si trovi coinvolto nella commissione di attività criminali, o direttamente, perché si rende autore di specifici reati, o indirettamente, in quanto diviene oggetto e/o bersaglio privilegiato della criminalità organizzata che, approfittando delle evidenti vulnerabilità, lo impiega come «manovalanza criminale di facile ed economica reperibilità»⁷.

Soffermando l'analisi sul versante penalistico, si rileva che le fattispecie sanzionatorie penali presenti nel nostro ordinamento in materia di giochi possono essere individuate nelle disposizioni incriminatrici di cui agli artt. 718 e ss. del c.p., fra le quali è ricompresa la disposizione definitiva del gioco d'azzardo contenuta nell'art. 721 c.p., nonché nell'art. 4 della l. n. 401/1989, che mira a impedire la pratica di certi giochi sulla base non delle loro caratteristiche oggettive, ma del soggetto che ne cura l'organizzazione e la gestione.

Altra problematica molto attuale concerne, poi, il riconoscimento della non imputabilità ai giocatori d'azzar-

do. Tale riconoscimento, a ben vedere, è ancora scarso se non del tutto assente e ciò è presumibilmente dovuto, per un verso, al fatto che spesso le problematiche connesse al gioco d'azzardo emergono solo dopo la condanna, ossia in sede di esecuzione penale⁸, e, per altro verso, al fatto che la ludopatia, nella cultura degli operatori del diritto, non è ancora stata appieno ricompresa tra le problematiche psicopatologiche rilevanti ai fini della valutazione dell'imputabilità del soggetto agente ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p. Eppure, per quanto sia innegabile che, al pari di ogni altro comportamento umano, anche l'azione del giocare d'azzardo dipende in larga misura da una scelta del soggetto, non può disconoscersi che, in taluni casi, la presenza di una dipendenza patologica da gioco d'azzardo potrebbe avere, come altri disturbi patologici, qualche rilevanza giuridica sul piano dell'imputabilità⁹, come in quei casi in cui il gioco d'azzardo assume valore di malattia.

Nella giurisprudenza penale persiste un atteggiamento estremamente prudente nei confronti del gioco d'azzardo patologico, soprattutto nel momento in cui questo può essere riconosciuto incidente, in quanto costituente condizione di infermità. E infatti, mentre, ad esempio, il Tribunale di Venezia nel 2005¹⁰ ha riconosciuto il vizio parziale di mente di un soggetto che si era reso responsabile di vari reati, tra cui omicidi e rapine aggravate, sostenendo che il disturbo di gioco d'azzardo patologico non è altro che il portato del disturbo di personalità, il Tribunale di Campobasso, con una sentenza del 2006, ha affermato che le uniche anomalie che influiscono sulla capacità di intendere e volere sono le vere e proprie malattie mentali in senso stretto. Anche la giurisprudenza di legittimità ha subito numerose oscillazioni al punto da richiedere, nel 2005, l'intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno sancito che, innanzitutto, occorre comprendere se un certo disturbo possa costituire infermità mentale oppure vada relegato nel novero degli irrilevanti stati emotivi e passionali ex art. 90 c.p. e, in secondo luogo, se il vizio abbia o meno condizionato la condotta del soggetto agente. Anche a seguito di tale intervento delle Sezioni Unite, tuttavia, le oscillazioni della giurisprudenza non sono cessate. È, infatti, del luglio scorso la pronuncia della IV sezione della Corte di Cassazione con la quale i giudici di legittimità hanno affermato che la dipendenza dal gioco d'azzardo può essere considerata una scriminante¹¹.

NOTE E BIBLIOGRAFIA

* Il presente contributo riassume le tesi esposte dalle Autrici, Rita Tuccillo e Roberta Mencarelli, nel libro "Azzardopatia. Profili civili e penali del gioco d'azzardo patologico", edito da Nuova Editrice Universitaria, gennaio 2019.

1. La parola 'gioco' deriva dal latino *iocus* che significa scherzo, burla, da cui il predicato *iocari*, giocare. In greco le parole che significano gioco, scherzo e cioè *τα παιδιά* e *παιγνιον*, sono connesse alla radice di *παις παιδός* ossia bambino.

2. In questo senso si è espressa la Cass. 24 ottobre 2002, n. 42519, in *Rep. Foro it.*, 2003, pag. 1170.

3. Lavori preparatori al codice civile consultabili anche in AA.VV. (1939-1956). *Il nuovo codice civile commentato: con i lavori preparatori, la più recente giurisprudenza, i confronti tra il vecchio e il nuovo codice, le norme di attuazione*, a cura di N. Stolfi e F. Stolfi.

4. Secondo quanto affermato dalla Corte Cost., 23 maggio 1985, n. 152, in *www.giurcost.it*.

5. Profilo evidenziato da Corte Cost., 30 ottobre 1975, n. 237, in *Foro it.* 1976, I, pag. 14.

6. www.avvisopubblico.it/home/lose-for-life-un-libro-e-una-campagna-per-salvare-il-paese-in-overdose-da-gioco-dazzardo/

7. P. Romani (2001). *Ipotesi legislative e contenimento delle attività illecite*. In M. Croce e R. Zerbetto (a cura di). *Il gioco e l'azzardo*. Franco Angeli, 350-352.

8. Cfr. Walters, G.D. (1997). Problem Gambling in a Federal Prison Population: Results from the South Oaks Gambling Screen. *Journal of Gambling Studies*, 13: 7 e sgg.; Meyer, G., & Stadler, M. (1998). Delinquenz im Rahmen pathologischen Glücksspiels. *Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform*, 81: 29 e sgg.

9. Bianchetti, R. *Gioco d'azzardo patologico ed imputabilità*, <https://www.penalecontemporaneo.it>

10. Tribunale di Venezia, 19 maggio 2005 ud., dep. 4 luglio 2005.

11. Corte di Cassazione, sez. IV penale, sentenza 18 luglio 2018, n. 33463.